



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI – ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027**

Indice:

- 1. Oggetto dell'appalto**
- 2. Carattere del servizio**
- 3. Durata del contratto d'appalto**
- 4. Valore presunto dell'appalto**
- 5. Adeguamento dei prezzi**
- 6. Piano dei trasporti – Modalità di effettuazione del servizio**
- 7. Automezzi da impiegare**
- 8. Personale di servizio – Compiti**
- 9. Tutela dei lavoratori**
- 10. Obblighi a carico dell'appaltatore**
- 11. Responsabile referente della ditta appaltatrice**
- 12. Direttore dell'esecuzione e avvio dell'esecuzione**
- 13. Controlli sul servizio e verifiche**
- 14. Responsabilità**
- 15. Coperture assicurative**
- 16. Penalità**
- 17. Risoluzione del contratto**
- 18. Recesso unilaterale dell'Amministrazione**
- 19. Divieto di subappalto**
- 20. Divieto cessione del contratto**
- 21. Corrispettivo e modalità di pagamento**
- 22. Cauzione definitiva**
- 23. Controversie**
- 24. Stipulazione del contratto**
- 25. Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto**
- 26. Spese contrattuali**
- 27. Trattamento dati**
- 28. Modalità di effettuazione delle comunicazioni**
- 29. Norme finali**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole pubbliche primarie ("Santorre di Santarosa", Via Ferreri 10, Savigliano - "Papa Giovanni XXIII", Vicolo S. Eustacchio 18, Savigliano - Scuola Primaria di Levaldigi Frazione Levaldigi di Savigliano), secondarie di primo grado ("Schiaparelli-Marconi", sede "Marconi", Piazza Molineri n. 9, Savigliano - "Schiaparelli-Marconi", sede "Schiaparelli", Via degli Studi n. 1, Savigliano) e, ove possibile compatibilmente con la fattibilità del servizio, secondarie di secondo grado-primo ciclo/secondo ciclo (Istituto di Istruzione Superiore "Cravetta-Marconi", sede "Cravetta", Corso Roma n. 70, Savigliano - Istituto di Istruzione Superiore "Cravetta-Marconi", sede "Marconi", P.za Misericordia n. 1, Savigliano - Istituto di Istruzione Superiore "Arimondi-Eula", Piazzetta Baralis n. 5, Savigliano) in attività sul territorio del Comune di Savigliano;

Il Comune si riserva l'eventuale estensione del servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti altre scuole private e paritarie già in funzione o che si attiveranno nel corso del contratto.

L'appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di trasporto dai punti di raccolta dislocati all'interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa sulla base degli orari comunicati dagli Istituti ad inizio anno scolastico.

L'appaltatore dovrà effettuare nel corso dell'anno scolastico controlli sul possesso da parte degli alunni del titolo previsto del servizio di trasporto, comunicando per iscritto all'Ufficio Scuola, ogni mancanza eventualmente accertata.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intendono integrate dalle proposte formalizzate in sede di offerta dell'appaltatore.

ART. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse. Come tale per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice, dovrà essere data tempestiva comunicazione, anche telefonica, all'Amministrazione comunale (in modo che la medesima possa darne comunicazione all'utenza con un termine minimo di cinque giorni) per consentire eventuali interventi sostitutivi come meglio di seguito specificato e dovrà essere garantito il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento danni. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione comunale potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'appaltatore.

Il servizio potrà essere altresì sospeso dall'Amministrazione comunale in occasione di nevicate o qualunque altra causa che renda impossibile la circolazione od il normale

svolgimento delle lezioni. In questi casi, le sospensioni verranno comunicate con qualunque mezzo idoneo entro le ore 07,00 dello stesso giorno.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'appalto avrà durata per tre anni scolastici (2024/2025–2025/2026–2026/2027), con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori anni tre, e decorre dall'inizio delle attività didattiche secondo il calendario che verrà comunicato dalle autorità scolastiche. I giorni di effettuazione del servizio sono quelli previsti dal calendario scolastico con interruzioni per le festività ivi previste.

ART. 4 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3, è di € 681.000,00 oltre IVA come per legge.

In caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui al precedente art. 3, il valore complessivo dell'appalto è incrementato di ulteriori € 681.000,00 oltre IVA nella misura di legge.

Il valore globale dell'appalto correlato alla durata di base come stabilita dall'art. 3, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilito dal precedente art. 4 è determinato nella complessiva somma di € 1.362.000,00 al lordo del ribasso di gara, oltre IVA.

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a zero.

L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, a proprio insindacabile giudizio, l'entità dell'appalto nella misura massima del 20%. L'ampliamento o la riduzione del servizio avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche. In tali casi, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il corrispettivo annuale risultante dalla gara resta invariato fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025; in seguito, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e per ogni anno di valenza del contratto, i prezzi oggetto del presente contratto potranno essere assoggettati a revisione periodica, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

L'eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata al Direttore dell'Esecuzione dell'appalto entro il 31 luglio per valere dall'anno scolastico successivo.

ART. 6 – PIANO DEI TRASPORTI - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Per il territorio di Savigliano sono state previste indicativamente, suddividendole in base al criterio della omogeneità territoriale dei potenziali utenti, n. 8 zone territoriali (vedi allegato 1)

LOTTO A) – importo presunto € 163.000,00 (annui) iva esclusa

Zona 1: Apparizione - circa n. 10/15 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 2: Suniglia – circa n. 25/30 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 3: Rigrasso – circa n. 5/10 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 4: San Giacomo – circa n. 20/25 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 5: Borgo Marene – circa n. 20/25 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 6: Levaldigi – circa n. 5/10 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

LOTTO B) importo presunto € 64.000,00 (annui) iva esclusa

Zona 7: Cavallotta – circa n. 20/25 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Zona 8: San Salvatore – circa n. 10/15 utenti per ogni corsa (andata/ritorno)

Secondo le modalità indicate sul disciplinare di gara, l'impresa deve dichiarare di aver preso preventiva visione delle zone sopra elencate (valutando gli eventuali percorsi da/per gli istituti scolastici saviglianesi) e di aver rilevato tutte le condizioni e le circostanze in cui deve svolgersi il servizio e quelle che possono influirvi, e che di tutto ciò ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Il servizio di raccolta dalle fermate prestabilite, di trasporto presso le sedi scolastiche e di riaccompagnamento degli alunni destinatari del servizio, verrà svolto secondo gli orari che verranno stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico in orari compatibili con l'inizio ed il termine delle lezioni.

Le zone sono puramente indicative potendo le stesse subire modifiche in funzione della possibile variazione del numero degli utenti da trasportare o per la possibile modifica dei tragitti conseguente a temporanee variazioni della viabilità locale e, comunque, per ogni altra ragione a seguito di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale o delle Autorità scolastiche.

Per tale motivo non è stata indicata la percorrenza chilometrica di ogni zona potendosi verificare l'esigenza di variazioni del percorso e/o delle corse per le ragioni su espresse, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento o variazione di prezzo.

Scopo del trasporto scolastico in appalto è quello di trasportare il maggior numero possibile di scolari sui tragitti casa-scuola e viceversa, riducendone al minimo i tempi di percorrenza dei pulmini e di stazionamento degli alunni all'esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e dopo la loro chiusura.

Il Comune fornirà all'appaltatore del servizio l'elenco degli alunni regolarmente iscritti e ai quali avrà fornito la tessera di iscrizione annuale; l'elenco e la tessera di abbonamento costituiranno titolo degli utenti per l'accesso al servizio.

L'appaltatore dovrà fornire un accompagnatore sul percorso di a/r delle scuole dell'infanzia e sul percorso della scuola primaria con il maggior numero di utenti. Si

precisa che l'accompagnatore sull'autobus delle scuole dell'infanzia è obbligatorio ai sensi del D.M. 31/01/1997.

Gli accompagnatori dovranno vigilare sugli alunni loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.

La mancata presenza dell'accompagnatore sul percorso delle scuole dell'infanzia non consentirà l'esecuzione del servizio di trasporto.

ART. 7 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE

Le prestazioni di cui al presente capitolato devono essere rese dall'appaltatore adeguando nel tempo alle esigenze della popolazione scolastica da trasportarsi, come indicato dall'Amministrazione comunale, il servizio ed i mezzi di trasporto utilizzati con particolare riferimento alla necessità di rispetto di quanto disposto al precedente art. 6 e al presente articolo.

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore dovrà avere un numero sufficiente di automezzi (n. 1 per ogni linea + mezzo di scorta) per soddisfare le esigenze dell'utenza, con caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997 (G.U. 27/02/1997 n. 48 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico") e dalla successiva circolare n. 23 dell'11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i, con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.

La ditta dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'attestazione di idoneità professionale in base alle normative vigenti, essere in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di linea e/o noleggio da rimessa con conducente ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di trasporto pubblico, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio.

I mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente. Ogni mezzo dovrà essere regolarmente e periodicamente revisionato, dovrà essere coperto da polizza assicurativa R.C.A. come meglio successivamente esplicitato e:

- a) avere l'anno di prima immatricolazione non antecedente al 01/01/2006;
- b) i mezzi al termine del servizio dovranno essere ricoverati in apposita rimessa nella piena disponibilità dell'appaltatore e non potranno sostare in aree e/o parcheggi pubblici;
- c) 15 giorni prima dell'avvio del servizio dovrà essere consegnata al Comune la lista con la descrizione dei mezzi messi a disposizione dall'appaltatore per lo svolgimento delle attività affidate.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi le caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio, da impegnarsi prontamente in sostituzione di quelli in uso in caso di loro rimessaggio per interventi di manutenzione/riparazione. In caso di guasto del/i mezzo/i che pregiudica l'effettuazione del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere alla pronta sostituzione dello stesso al fine di garantire le corse previste per quella giornata. L'impresa dovrà utilizzare veicoli sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati o migliori, muniti dei

requisiti previsti dalle norme vigenti e darne immediata conoscenza via Pec e-mail al Comune, e, comunque, entro le 24 ore; comunicherà altresì il ripristino dell'automezzo dopo la riparazione.

Qualora le modifiche delle normative intervenute successivamente alle procedure di gara rendano obbligatorio per l'impresa aggiudicataria provvedere ad una sostituzione degli automezzi proposti in sede di gara, essa dovrà provvedervi dandone contestuale comunicazione all'ente appaltante. Questi veicoli dovranno avere caratteristiche e anno di prima immatricolazione uguali o migliori rispetto a quelli proposti in sede di gara. A parte tale caso, l'impresa non potrà sostituire i mezzi indicati in sede di gara per il servizio con altri di targa diversa se non con autorizzazione del Comune precedentemente richiesta e motivata.

Resta fermo e pattuito il principio secondo il quale per ogni percorso devono essere usati, nel corso di tutta la durata contrattuale, uno o più mezzi adatti al numero degli utenti ed idonei a transitare lungo i percorsi e con caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dalle normative vigenti, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti.

Gli automezzi dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi. Essi debbono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Non è ammesso l'utilizzo di veicoli in classe inferiore a Euro 2.

Tutti i servizi previsti al precedente art. 1 dovranno essere espletati con il rispetto assoluto del carico in base alla capienza dell'automezzo evitando, quindi, in modo assoluto qualsiasi soprannumero.

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie responsabili previa comunicazione del fatto accaduto al Direttore dell'Esecuzione dell'appalto.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di esporre sul parabrezza di ogni automezzo utilizzato un numero o, comunque, ogni altro elemento e/o dicitura che permetta l'identificazione del mezzo da parte dell'utenza, riportando altresì la scritta Comune di Savigliano – Trasporto scolastico – Linea

ART. 8 – PERSONALE DI SERVIZIO - COMPITI

L'appaltatore dovrà gestire il servizio con sufficiente personale del quale dovrà fornire prima dell'inizio del servizio, e ad ogni eventuale variazione successiva, apposito elenco nominativo al Comune con i recapiti di telefonia mobile.

L'appaltatore dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio, evitando turn over se non per cause di forza maggiore (quali, a titolo non esaustivo, dimissioni dall'impresa; modifica di funzione conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute; sostituzioni opportune richieste dal Comune per motivi comportamentali e/o di rendimento etc.).

L'appaltatore si avvarrà per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico e, comunque, di tutti i titoli abilitativi per il trasporto di cui trattasi previsto dalla normativa vigente.

Gli operatori che l'appaltatore adibisce al presente servizio devono essere riconosciuti idonei al lavoro, qualificati professionalmente e di condotta onorabile; l'appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale degli stessi per la durata del contratto. Detto personale deve essere in regola con tutte le norme di igiene e idoneità sanitaria normativamente previste.

Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a:

- a) tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento sia verbale che fisico dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del minore;
- b) adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio autobus);
- c) usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa e nella chiusura e apertura delle porte, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;
- d) non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso ad eccezione di soggetti autorizzati dalla Amministrazione committente per funzioni di sorveglianza o di controllo;
- e) invitare le famiglie degli utenti, in caso di loro richieste o reclami, a rivolgersi direttamente al competente ufficio comunale. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

Il conducente risponde, in solido con l'appaltatore, di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus. L'autista deve assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino alla discesa dal mezzo. Al momento dell'entrata a scuola deve accertarsi che la scuola sia aperta. Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

ART. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di

assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'inosservanza degli obblighi afferenti la sfera lavorativa del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dai competenti organi a ciò preposti, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Per detti accantonamenti la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nello svolgimento del servizio la ditta appaltatrice dovrà adempiere i seguenti obblighi:

- a) adibire al servizio automezzi in buono stato manutentivo, sia per quanto riguarda la meccanica, sia la carrozzeria nonché gli interni;
- b) adibire al servizio mezzi in regola con tutte le norme e tasse regolanti la circolazione dei veicoli, nonché provvisti di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi come meglio specificato nelle pertinenti sezioni del presente capitolato; a tal fine l'appaltatore dovrà far pervenire al Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, prima dell'inizio del servizio, copia dei contratti assicurativi di ogni autoveicolo impiegato per il trasporto scolastico e successive loro eventuali modifiche e/o integrazioni nonché, alle singole scadenze, copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi (annuali o frazionati), come indicato al successivo art. 15;
- c) comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico, fax e di posta elettronica) di un responsabile per l'espletamento di tutti i servizi, come meglio esplicitato al successivo art. 11;
- d) fornire al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione, anche a mezzo Pec, di tutti gli incidenti in cui dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio appaltato, come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- e) l'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione dell'appalto qualsiasi interruzione, sospensione, o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, provvedendo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune ad assicurare il servizio mediante ditte autorizzate al trasporto scolastico;
- f) sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro 7 gg. dalla

data di ricevimento della richiesta motivata che si ritiene insindacabile o, immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Restano, comunque, ferme le ulteriori misure di penalità previste dal presente capitolato;

- g) dotare gli autisti di apposito cellulare o gli automezzi di altro dispositivo adeguato, il cui numero andrà comunicato al Comune al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione;
- h) effettuare nel corso dell'anno scolastico controlli sul possesso da parte degli alunni del titolo previsto del servizio di trasporto, comunicando per iscritto al Comune, entro la fine del rispettivo mese, ogni mancanza eventualmente accertata.

ART. 11 - RESPONSABILE REFERENTE DELLA DITTA APPALTATRICE

All'atto dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile dell'appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di verifica del servizio.

Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il Responsabile dell'appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in un arco orario dalle ore 07.00 alle ore 17.00; dovrà garantire di potersi presentare al Comune entro 24 ore quando richiesto ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza. Il nominativo e il numero telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto referente ed il Direttore dell'Esecuzione e/o Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile dell'appalto può delegare eventuali mansioni di coordinamento del personale e verifica del servizio a ricorrenza quotidiana solo qualora la figura individuata possa avere autonomia decisionale rispetto alle funzioni delegate (e non solo ruolo di comunicazione), sia stata preventivamente proposta al Comune e il Comune abbia espresso formale accettazione sia della figura proposta che delle funzioni a questa conferite.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E AVVIO DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023. Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto verrà comunicato, prima dell'avvio dei servizi, all'appaltatore.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'esecuzione del contratto è regolamentata dal presente capitolato speciale.

ART. 13 - CONTROLLI SUL SERVIZIO E VERIFICHE

La titolarità dei Servizi oggetto dell'appalto compete al Comune che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'appaltatore.

Pertanto il Comune, tramite i competenti Responsabili o loro delegati, hanno accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Il referente della ditta appaltatrice, Responsabile dell'esecuzione del contratto, si relazionerà con il Direttore dell'Esecuzione comunale per tutto quanto attiene ai servizi; nello specifico il Direttore potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino utente/servizio.

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per il quale impegnerà i necessari operatori. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso il Comune da ogni responsabilità. Si obbliga ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la stazione appaltante.

Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri occorsi in danno delle persone trasportate durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto durante le soste e le fermate.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

ART.15 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare, ovvero a comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell'inizio del servizio, un contratto di

assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:

	Per sinistro	Per persona	Per danni a cose
RCT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO	2.000.000,00		

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura obbligatoria della responsabilità civile per i danni da circolazione (RC Auto), con massimali non inferiori a:

- Euro 25.000.000,00 complessivamente per sinistro;
- Euro 25.000.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
- Euro 25.000.000,00 per danni a cose.

Prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto e per ciascun veicolo adibito al servizio, la Ditta è tenuta a fornire gli estremi della relativa copertura assicurativa, con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e scadenza. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

Costituirà onere a carico della Ditta Appaltatrice il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte, come pure l'ammontare dei danni, o di parte di essi, non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali.

In relazione a quanto sopra la Ditta si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, con l'impegno della Compagnia Assicuratrice di comunicare al Comune l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte della Ditta, affinché il Comune possa, a proprio insindacabile giudizio e al solo fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano alla Ditta, con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia - art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - costituita dalla Ditta medesima in assistenza al contratto, fermo restando a carico della Ditta, l'onere del risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare al Comune o a terzi.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la copertura assicurativa prestata dalle prescritte polizze e la stessa non venga ripristinata su richiesta del Comune, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

L'impresa esercente è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 16 - PENALITÀ

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato saranno accertate dal competente ufficio comunale nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, che ne darà comunicazione all'aggiudicatario con Pec.

Avverso la contestazione l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15gg dalla ricezione della comunicazione della contestazione.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle penali come di seguito riportato:

INADEMPIENZA	PENALE
Interruzione ingiustificata del servizio	€ 6.000,00
Mancata esecuzione di una corsa giornaliera	€ 1.500,00
Ritardi nello svolgimento del servizio superiori a 15 minuti (dopo due contestate) irregolarità	€ 250,00
Per comportamento del conducente inadeguato e difforme rispetto a quanto previsto all'art. 7	€ 500,00
Mancanza dei requisiti di cui all' art.7 per il conducente	€ 500,00
Per ogni violazione delle norme contenute nel capitolato speciale, salvo quanto previsto da questo articolo	€ 150,00

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo art. 17.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato e, comunque, entro e non oltre 15 gg dalla data del prelievo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 4 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- d) mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;
- e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla Ditta appaltatrice;
- f) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità dell'esercizio;
- g) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;

- h) inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
- i) fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- j) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) motivi di pubblico interesse;
- m) negli altri casi previsti nel presente Capitolato.

A fronte degli inadempimenti dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante Pec con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 21-sexies, L. n. 241/1990 e dell'art 1671 C.C., l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di Pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

ART. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto del servizio di trasporto scolastico assunto, ciò in considerazione delle sottese prestazioni strettamente condizionate dall'intuitu personae, dovendosi l'Ente garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

ART. 20 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 21 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente, salvo quanto previsto al precedente art. 16 e sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del servizio di trasporto scolastico è effettuato dall'Amministrazione a seguito della ricezione di fatture elettroniche mensili posticipate che dovranno contenere un'identica frazione (1/10) del costo complessivo annuo offerto (avuto quindi a riferimento il periodo di dieci mesi), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al Protocollo comunale di ogni singola fattura elettronica.

In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale impiegato dall'appaltatore, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In particolare nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. La stazione appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC, agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 10.000,00 produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti per legge, tutti i riferimenti per il pagamento nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (es.: RTI),

l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Con il corrispettivo di cui al comma 1, la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo determinato in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata contrattuale salvo l'adeguamento di legge.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente appalto si risolverà di diritto qualora le transazioni non siano eseguite con le modalità previste dalla L. n. 136/2010.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice degli appalti da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), la garanzia fideiussoria deve essere presentata a nome di tutte le ditte componenti il raggruppamento stesso.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Il Foro di Cuneo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipula del contratto in un termine inferiore, salvo quanto previsto al successivo comma.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

ART. 25 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti al comma all'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito di seguito;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
- d) ai diritti.

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del D.L. n. 66/2014, l'appaltatore entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ha l'obbligo di corrispondere le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione.

L'importo dovrà essere interamente rimborsato mediante bonifico bancario.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 28 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

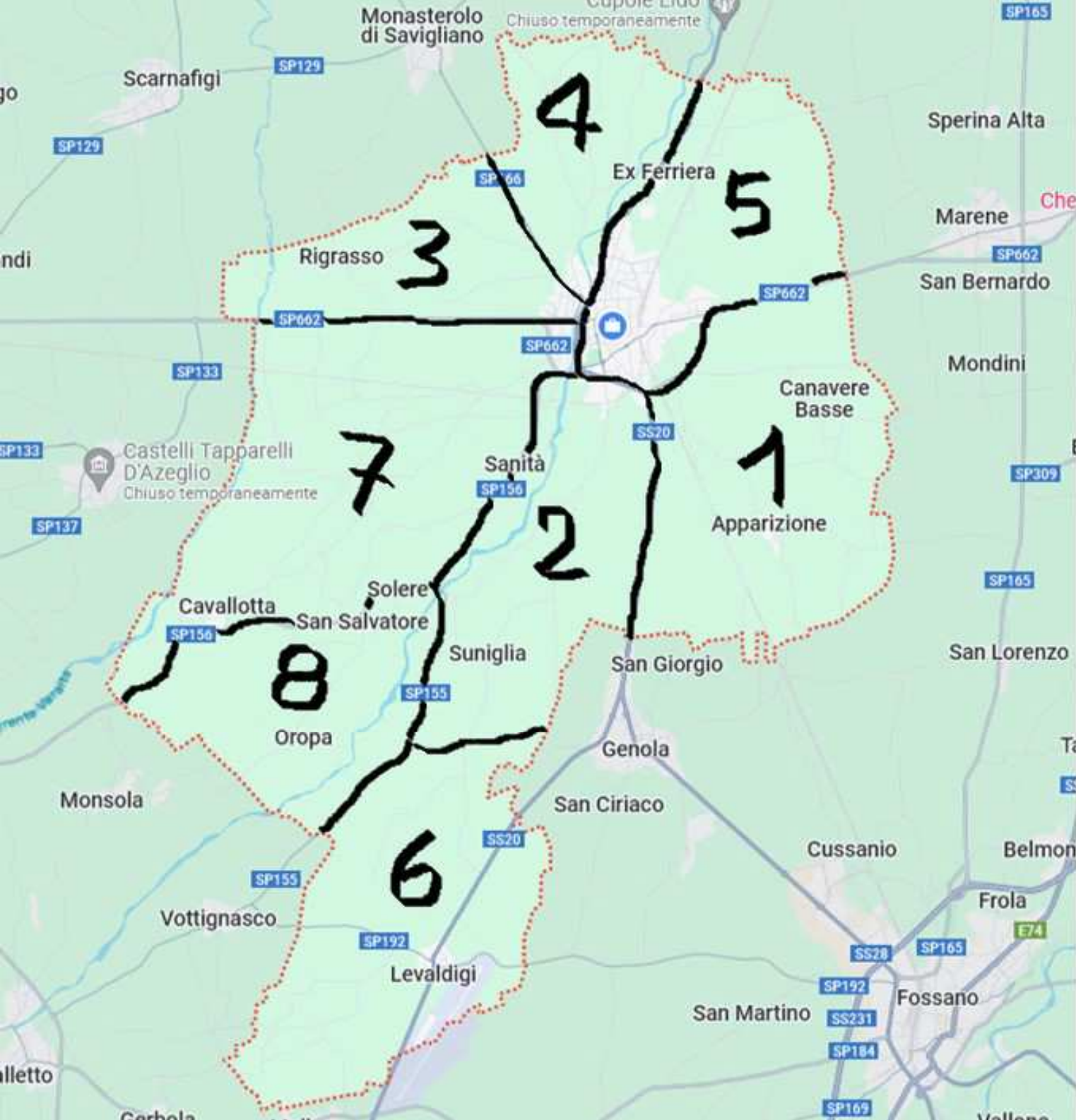
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale e, successivamente, l'esecuzione del contratto, saranno effettuate dall'Ente appaltante a mezzo PEC.

ART. 29 - NORME FINALI

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegato 1 – Zone

Allegato 2 – Orari a.s. 2024/2024



ORARIO SCOLASTICO 2024/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTORRE DI SANTAROSA	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII
<i>Scuola Primaria</i> ✓ Tempo normale ordinario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso alle ore 7,55 e rientro pomeridiano al martedì dalle 14,00 alle 16,00; ✓ Tempo pieno 40 ore settimanali: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con ingresso alle ore 7,55. <i>Scuola Secondaria di I grado</i> ✓ da lunedì a venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,50 con ingresso alle ore 7,45	<i>Scuola Primaria Borgo Pieve</i> ✓ Tempo normale 27 ore: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e rientro pomeridiano al martedì dalle 14,00 alle 16,00; ✓ Tempo prolungato 28 ore: da lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e rientri pomeridiani al lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 14,00 alle 16,00. <i>Scuola Secondaria di I grado Marconi</i> ✓ da lunedì a venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,50